

**Causa C-365/23[Arce]<sup>i</sup>**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

9 giugno 2023

**Giudice del rinvio:**

Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)

**Data della decisione di rinvio:**

7 giugno 2023

**Ricorrente in cassazione e attrice in primo grado:**

SIA A

**Altre parti nel procedimento di cassazione e convenuti in primo grado:**

C

D

E

---

[OMISSIS]

Civillietu departaments (Sezione civile)

**Latvijas Republikas Senāts (Corte suprema della Repubblica di Lettonia)**

**ORDINANZA**

Riga, 7 giugno 2023

Il giudice del rinvio [*omissis*] [composizione del giudice del rinvio]

ha esaminato, con rito scritto, la questione di un possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in una causa civile vertente sull'azione proposta dalla società SIA A (in prosieguo: la "ricorrente") contro le persone

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

fisiche C, D e E (in prosieguo, congiuntamente: i “resistenti”), volta ad ottenere il pagamento della remunerazione prevista in un contratto per la fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera in un determinato sport, e in relazione alla quale è stato avviato un procedimento in cassazione a seguito del ricorso in cassazione proposto dalla SIA A avverso la sentenza del Rīgas apgabaltiesa (Corte regionale di Riga, Lettonia) del 22 gennaio 2021.

### Oggetto e fatti rilevanti del procedimento principale

- 1 Il 14 gennaio 2009, la società SIA A, da una parte, e C con i suoi genitori, D ed E, dall'altra parte, stipulavano un contratto per la fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera in un determinato sport (in prosieguo: il «contratto»), il cui scopo era quello di raggiungere l'obiettivo perseguito, ossia assicurare a C una carriera di successo come sportivo professionista. La durata del contratto era di 15 anni, ossia fino al 14 gennaio 2024. Il contratto prevedeva che la SIA A fornisse al giovane sportivo vari servizi [formazione e allenamento, medicina e psicologia dello sport, misure di orientamento professionale (sviluppo, attuazione e monitoraggio di un piano di carriera, stipula di contratti tra lo sportivo e società sportive), marketing, servizi legali, contabilità] per i quali lo sportivo avrebbe versato una remunerazione pari al 10 % delle sue entrate nel corso della durata del contratto.

Alla data di conclusione del contratto, C aveva diciassette anni e non era uno sportivo professionista.

- 2 Il 29 giugno 2020, SIA A presentava un'azione nei confronti di C, D ed E al fine di ottenere il versamento della remunerazione prevista nel contratto. Nell'atto introduttivo dell'azione veniva esposto quanto segue:

[2.1.] La ricorrente è una società commerciale costituita allo scopo di sviluppare in Lettonia la pratica di un determinato sport e di formarne i giocatori. Per conseguire tale obiettivo, la ricorrente offriva agli sportivi una serie di servizi coordinati per lo sviluppo delle loro capacità professionali e della loro carriera, stipulando contratti che prevedevano un'obbligazione futura di pagamento qualora gli sportivi guadagnassero almeno EUR 1 500 al mese.

[2.2] In esecuzione del contratto, la ricorrente forniva a C negli anni 2009 e 2010 i servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera elencati nell'allegato del contratto. C non si avvaleva di alcuni dei servizi proposti, usufruendo però di altri, fra i quali, a titolo esemplificativo, gli allenamenti individuali e di gruppo sotto la guida di specialisti altamente qualificati. La fornitura dei servizi ha comportato l'investimento di risorse finanziarie da parte della ricorrente, mentre C si impegnava, ai sensi della clausola 6.1 del contratto, a corrispondere alla ricorrente una remunerazione pari al 10 %, oltre l'IVA applicabile in Lettonia, di tutte le entrate nette derivanti dalle attività di gioco dello sport di cui trattasi, dalla pubblicità, dal marketing e dalle apparizioni sui media.

[2.3] La ricorrente ottemperava agli obblighi ad essa incombenti in forza del contratto, mentre i resistenti non rispettavano le clausole del contratto e non versavano la remunerazione prevista nel contratto per i servizi prestati. Tenuto conto del fatto che le entrate di C derivanti dai contratti stipulati con le società attive nello sport di cui si tratta ammontano a EUR 16 637 779,90, i resistenti dovrebbero corrispondere alla ricorrente il 10 % degli importi dei contratti stipulati, per un totale di EUR 1 663 777,99.

- 3 Il giudice di primo grado e la Corte d'appello respingevano le domande della ricorrente.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. Ai fini dell'impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il suo ricorso avendo ritenuto che il contratto non fosse conforme alle norme sulla tutela dei diritti dei consumatori, la [attrice in primo grado, e ora] ricorrente in cassazione sostiene che il contratto in parola rientra nei contratti per sportivi «promessa», cui, a suo avviso, non si applicano le suddette norme. Nell'atto introduttivo del ricorso per cassazione viene inoltre affermata la necessità di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle questioni d'interpretazione del diritto dell'Unione che risultano ambigue e dalle quali dipende l'esito della controversia.

#### **Disposizioni pertinenti di diritto nazionale e dell'Unione**

- 4 Diritto dell'Unione europea:

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 17, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 2.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»): articolo 1, paragrafo 1, articolo 2, lettere b) e c), articolo 4, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, articolo 6, paragrafo 1, articolo 8 e articolo 8 bis.

- 5 Disposizioni pertinenti di diritto lettone:

[5.1] Civillikums (Codice civile, <https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums>):

186. I genitori rappresentano congiuntamente i figli nei loro rapporti personali e patrimoniali (rappresentanza congiunta). (...)

223. Il padre e la madre sono i tutori naturali dei loro figli minori in virtù del loro diritto di affidamento.

293. Negli affari riguardanti il minore e nell'interesse dello stesso, il tutore può concludere ogni tipo di contratto, nonché accettare ed effettuare pagamenti. Tutti tali atti sono vincolanti per il minore, purché il tutore abbia agito in buona fede e

si sia mantenuto nei limiti di una sana gestione finanziaria, senza vincolare il minore oltre il momento del raggiungimento della maggiore età, a meno che non sussistano esigenze particolari.

1408. I minori non hanno capacità di agire.

[5.2] Patērētāju tiesību aizsardzības likums [legge sulla tutela dei diritti dei consumatori] (nel testo vigente alla data di conclusione del contratto; il testo vigente e quello storico sono disponibili al sito Internet: <https://likumi.lv/doc.php?id=23309>):

Articolo 1 Termini utilizzati nella presente legge

Ai fini della presente legge si intende per: (...)

- 3) consumatore: qualsiasi persona fisica che intenda acquistare, acquisti o possa acquistare o utilizzare beni o servizi per fini che non rientrano nel quadro della sua attività economica o professionale;
- 4) prestatore di servizi: qualsiasi persona che, nell'esercizio della propria attività economica o professionale, fornisce un servizio a un consumatore; (...).

Articolo 6 Clausole contrattuali abusive (...)

2. Le clausole contrattuali devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile.

3. Le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato tra le parti contraenti si considerano abusive se, in contrasto con il requisito della buona fede, determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti stabiliti nel contratto. (...)

8. Le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un produttore, un venditore o un prestatore di servizi e un consumatore sono nulle dal momento della conclusione del contratto, ma il contratto resta valido sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive (...)

[5.3] Legge sulla tutela dei diritti dei consumatori (nel testo entrato in vigore il 1° luglio 2014):

Articolo 6 Clausole contrattuali abusive (...)

2<sup>2</sup>. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle clausole contrattuali che definiscono l'oggetto del contratto o che riguardano la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e il bene o il servizio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. (...)

### **Fondamento dei dubbi nutriti dal giudice del rinvio sull'applicazione e interpretazione del diritto dell'Unione**

- 6 La Corte di giustizia ha fornito l'interpretazione del termine «consumatore» in varie cause, ma, finora, nella sua giurisprudenza non è stata esaminata l'applicabilità delle norme di tutela dei diritti dei consumatori nel settore dello sport.
- 7 Ad avviso del giudice del rinvio, occorre tenere conto delle seguenti osservazioni.

[7.1] Il Libro bianco sullo sport della Commissione afferma che l'attività sportiva è soggetta all'applicazione del diritto dell'Unione. Le disposizioni relative alla concorrenza e al mercato interno si applicano allo sport in quanto quest'ultimo costituisce un'attività economica. Lo sport è anche soggetto ad altri aspetti importanti del diritto dell'Unione, come il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, le norme relative alla cittadinanza dell'Unione e la parità uomo-donna per quanto riguarda il lavoro. Allo stesso tempo, lo sport ha alcune caratteristiche specifiche, spesso definite «la specificità dello sport». In linea con la giurisprudenza invalsa, la specificità dello sport continuerà a essere riconosciuta, ma non può essere intesa in modo da giustificare un'esenzione generale dall'applicazione del diritto dell'Unione (v. Libro bianco sullo sport della Commissione, dell'11 luglio 2007, COM(2007) 391, punto 4.1).

[7.2] Da una giurisprudenza ben consolidata della Corte di giustizia risulta che, considerati gli obiettivi dell'Unione, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto dell'Unione solo in quanto sia configurabile come attività economica (v. sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept, C-81/12, EU:C:2013:275, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di quanto precede, la Corte di giustizia ha analizzato, ad esempio, la compatibilità con la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea dell'obbligo imposto a uno sportivo appartenente alla categoria dei giocatori «promessa» di sottoscrivere il suo primo contratto da calciatore professionista con la società che ne aveva curato la formazione, nonché dell'obbligo, gravante su detto sportivo, di corrispondere un risarcimento in conseguenza dell'inadempimento di tale obbligo (v. sentenza del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C-325/08, EU:C:2010:143, in particolare punto 26), nonché altre questioni in ambito sportivo (v. sentenze del 25 aprile 2013, Asociația Accept, C-81/12, EU:C:2013:275, in particolare punto 45, e del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, C-519/04 P, EU:C:2006:492, in particolare punto 42; e Royal Antwerp Football Club, C-680/21, attualmente pendente).

Alla luce della summenzionata giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritto sportivo e in considerazione del fatto che non esiste alcuna norma specifica che escluda dall'ambito di applicazione della direttiva 93/13 i contratti conclusi nel settore dello sport che, conformemente alle disposizioni di detta direttiva, possono essere qualificati come contratti stipulati tra un professionista e i consumatori, il giudice del rinvio reputa che non sussista alcun motivo per ritenere che le disposizioni di tale direttiva non siano applicabili a un contratto

stipulato tra una società sportiva nel quadro delle sue attività economiche e un giovane sportivo che non abbia ancora iniziato la sua carriera di sportivo professionista. Il fatto che vi siano alcuni esempi nella pratica del settore sportivo, in cui contratti simili non sono soggetti alle norme sulla tutela dei diritti dei consumatori, non può essere addotto come argomento per negare ai consumatori la protezione derivante dal diritto dell'Unione.

Nel caso di specie, è pacifico che, al momento della conclusione del contratto, il giovane sportivo non aveva ancora iniziato la sua carriera professionale, ossia non era ancora stato ingaggiato da una società nell'ambito dello sport di cui si tratta.

[7.3] La circostanza che una persona che, avendo concluso un contratto di prestazione di servizi in qualità di consumatore, diventi successivamente un professionista necessita parimenti di ulteriori chiarimenti. A parere del giudice del rinvio, la fattispecie in esame è del tutto distinta dai casi trattati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'applicazione delle norme sulla determinazione della competenza giurisdizionale (v. sentenze del 10 dicembre 2020, *Personal Exchange International*, C-774/19, EU:C:2020:1015, punti 40 e 41, e del 25 gennaio 2018, *Schrems*, C-498/16, EU:C:2018:37, punti 31, 38 e 39). Con riguardo all'ambito di applicazione dei diritti dei consumatori, il giudice del rinvio ritiene irrilevante la circostanza che l'attività del giovane sportivo nel settore oggetto del contratto abbia acquisito, in seguito, un carattere essenzialmente professionale e detta circostanza non può di per sé privare il destinatario dei servizi del diritto di far valere la qualità di «consumatore».

[7.4] La necessità di sottoporre questioni pregiudiziali in relazione all'applicabilità dei requisiti per la protezione dei consumatori di cui alla direttiva 93/13 al suddetto tipo di contratti stipulati tra giovani sportivi e società sportive risulta peraltro evidente alla luce degli orientamenti giurisprudenziali divergenti nella giurisprudenza degli Stati membri dell'Unione.

Secondo le informazioni di cui dispone il giudice del rinvio, la Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) ha dichiarato, con sentenza del 23 maggio 2019, che agiva in qualità di consumatore e non di professionista il giocatore di pallacanestro il quale, nella sua condizione di aspirante giocatore, aveva concluso un contratto di servizi con un'agenzia sportiva, in forza del quale quest'ultima si impegnava a trattare con le società sportive, per conto dello sportivo, l'ingaggio del giocatore di pallacanestro, mentre detto giocatore, a titolo di corrispettivo, si impegnava a versare all'agenzia una certa somma corrispondente a una parte dell'importo dei contratti conclusi a seguito di tale collaborazione (Cour d'appel de Paris, 2, 23-05-2019, n. 16/02277). Da parte sua, in una sentenza del 7 novembre 2002, l'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land per le questioni civili e penali, Monaco di Baviera, Germania) (19 U 3238/02) dichiarava, nell'ambito di una controversia tra un giovane tennista e un'agenzia sportiva che traeva origine da un analogo contratto di servizi concluso tra le parti nel procedimento in parola, che non occorre applicare le norme sulla protezione dei consumatori al suddetto rapporto giuridico.

Alla luce di quanto precede, la risposta alle questioni pregiudiziali nel presente procedimento è di particolare importanza al fine di assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione (v. sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, punto 49).

- 8 Nel presente caso, la Corte d'appello riteneva abusiva la clausola contrattuale in forza della quale il giovane sportivo era tenuto a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle sue entrate nel corso della durata del contratto (15 anni).

Il giudice del rinvio rileva che la remunerazione di cui trattasi costituisce, in effetti, il principale corrispettivo che il prestatore di servizi si attende dal destinatario dei servizi.

Per individuare quali norme di diritto dell'Unione siano applicabili a tale fattispecie, occorre stabilire se la clausola contrattuale di cui trattasi contenga la definizione dell'oggetto principale del contratto oppure se concerna la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi, dall'altro, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

Il giudice del rinvio fa notare che l'articolo 6, paragrafo 2.<sup>2</sup>, della legge sulla tutela dei diritti dei consumatori, che traspone nell'ordinamento giuridico nazionale la summenzionata disposizione della direttiva 93/13, è entrato in vigore posteriormente alla conclusione del contratto.

[8.1] Qualora tale clausola contrattuale contenga la definizione dell'oggetto principale del contratto oppure concerna la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi, dall'altro, il giudice del rinvio intende accertare se sia occorra ritenere che la clausola in parola non è stata redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 93/13, e che determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva.

A tal proposito, si pone un'ulteriore questione a seguito della sentenza nella causa *Olympique Lyonnais*, in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che un giocatore «promessa» il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si espone alla condanna a un risarcimento del danno per un importo determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione (v. sentenza del 16 marzo 2010, *Olympique Lyonnais*, C-325/08, EU:C:2010:14, punto 50). Ci si chiede se la decisione di un giudice nazionale che riduca l'importo del pagamento esigibile dal consumatore a favore del prestatore di servizi all'entità dei costi effettivi sostenuti da quest'ultimo per la fornitura al consumatore dei servizi previsti dal contratto sia in contrasto con i requisiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Pare occorra tener conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle

clausole abusive contenute in un simile contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13 (v. sentenza del 27 gennaio 2021, *Dexia Nederland*, C-229/19 e C-289/19, EU:C:2021:68, punto 64).

[8.2] Qualora tale clausola contrattuale contenga la definizione dell'oggetto principale del contratto o concerna la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi, dall'altro, il giudice del rinvio intende altresì verificare se, nel caso in cui un giudice ritenga manifestamente sproporzionato l'importo della remunerazione rispetto al contributo fornito dal prestatore di servizi, possa nondimeno dichiarare abusiva detta clausola sulla base del diritto nazionale.

A tal proposito, si pone un'ulteriore questione vertente sull'articolo 8 bis della direttiva 93/13. In particolare, ci si chiede se la competenza giurisdizionale venga in qualche modo limitata dal fatto che la Lettonia abbia notificato alla Commissione europea che la propria normativa non va oltre lo standard minimo stabilito nella direttiva in parola. Le informazioni pubblicate da parte della Commissione europea riguardanti le notifiche effettuate dagli Stati membri conformemente al suddetto articolo 8 bis evidenziano che gli Stati membri o hanno dichiarato che il diritto nazionale non contiene norme che vanno oltre lo standard minimo stabilito dalla direttiva, vuoi hanno dichiarato, ad esempio, che il diritto nazionale contempla una lista di clausole contrattuali considerate abusive in qualsiasi circostanza oppure una lista di clausole che devono considerarsi abusive fino a prova contraria, vuoi, infine, che è prevista (in contrasto con il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva) l'estensione della valutazione di abusività alle clausole formulate in modo chiaro e comprensibile. Ciò è conforme all'obbligo, disposto dal summenzionato articolo 8 bis, di informare la Commissione europea, in particolare, delle disposizioni relative alla valutazione delle clausole contrattuali o alle liste di clausole contrattuali. La lista non contiene informazioni riguardanti l'eventuale ampliamento della nozione di «consumatore» da parte di uno Stato membro, né una notifica in tal senso da parte dell'Italia, sebbene un giudice italiano appaia aver esteso l'ambito di applicazione della tutela prevista dalla direttiva a soggetti diversi dalle persone fisiche (v. sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, *Condominio di Milano, via Meda*, C-329/19, EU:C:2020:263, punto 35). Ad avviso del giudice del rinvio, quanto precede pone in evidenza che le notifiche degli Stati membri pubblicate conformemente all'articolo 8 bis possono non essere decisive per determinare se uno Stato membro abbia ampliato la definizione della nozione di «consumatore».

- 9 La giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'applicazione delle disposizioni della direttiva 93/13 non ha finora affrontato la questione del modo in cui debba essere valutato il fatto che il consumatore fosse minorenne al momento della conclusione del contratto. In linea di massima, i minori non hanno la capacità legale di stipulare contratti (le disposizioni di legge consentono loro di concludere transazioni solo in casi eccezionali, ad esempio per la cessione di beni nella loro libera disponibilità oppure, nei casi espressamente previsti dalla legge,

nei rapporti di lavoro). Occorre quindi esaminare se sia rilevante il fatto che un contratto stipulato con un prestatore di servizi in nome di un consumatore minorenni da parte dei genitori di quest'ultimo produca effetti sostanziali e permanenti sulla situazione economica del minore e, di conseguenza, sul suo diritto di proprietà (nel caso di un contratto del genere, essenzialmente nel corso dell'intera durata della sua eventuale carriera professionale).

[9.1] Il giudice del rinvio ritiene che, in considerazione della protezione dei minori sancita dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia fondamentale chiarire il modo in cui i giudici debbano accertarsi, in concreto, che il contratto stipulato tra un prestatore di servizi e un consumatore, minorenni al momento della conclusione del contratto, e pertanto assoggettato ai requisiti della direttiva 93/13, non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore.

Inoltre, i giudici devono anche verificare se tale contratto determini un'indebita restrizione al diritto di proprietà del minore tutelato dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

[9.2] D'altro canto, ove venga accertato che il contratto non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, inoltre, che detta direttiva osta a che i giudici nazionali applichino a siffatti contratti le disposizioni relative alla tutela dei diritti dei consumatori da essa previste, il giudice del rinvio si chiede se non occorra esaminare se il contratto violi i diritti fondamentali consacrati nella summenzionata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tenuto conto del fatto che le attività sportive in quanto tali rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (v. punti da 7.1 a 7.2 della presente ordinanza).

- 10 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, il giudice del rinvio ritiene necessario adire la Corte di giustizia al fine di acclarare le modalità di applicazione delle norme sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

### **Dispositivo**

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [OMISSIS] [riferimento alle norme processuali nazionali] il giudice del rinvio

### **decide**

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se un contratto di prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di un sportivo, concluso tra un professionista che esercita la sua attività professionale nel campo dello sviluppo e dell'allenamento di sportivi, da un lato, e un minore rappresentato dai suoi genitori il quale, al momento della conclusione del contratto, non svolgeva un'attività da professionista nello sport di

cui si tratta, rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»).

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale che interpreta le norme di trasposizione di detta direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale in modo tale che le disposizioni in materia di tutela dei consumatori ivi contenute sono applicabili anche ai contratti in parola.

3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se un giudice nazionale possa sottoporre alla valutazione del carattere abusivo di cui all'articolo 3 della direttiva 93/13 una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera in un determinato sport, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, senza considerare che tale clausola rientri tra quelle sottratte alla valutazione del carattere abusivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se debba considerarsi redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 93/13, una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, tenuto conto del fatto che, al momento della conclusione del contratto, quest'ultimo non disponeva di informazioni chiare sul valore del servizio fornito né sull'importo da pagare per tale servizio, che gli consentissero di valutare le ripercussioni economiche che ne potevano derivare.

5) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se una clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera, come specificati nel contratto, il giovane sportivo si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, debba essere considerata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola che determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, tenuto conto del fatto che tale paragrafo non mette in relazione il valore del servizio fornito con il costo di detto servizio per il consumatore.

6) In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se la decisione di un giudice nazionale che riduce l'importo del pagamento esigibile dal consumatore a favore del prestatore di servizi all'entità dei costi effettivi sostenuti da quest'ultimo per la fornitura al consumatore dei servizi previsti dal contratto sia in contrasto con i requisiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

7) In caso di risposta negativa alla terza questione e qualora la clausola contrattuale in cui è previsto che, a fronte della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di un sportivo, come specificati nel contratto, il consumatore si impegna a corrispondere una remunerazione pari al 10 % delle entrate percepite nei successivi 15 anni, sia sottratta alla valutazione del carattere abusivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se il giudice nazionale, avendo constatato che l'importo della remunerazione è manifestamente sproporzionato rispetto al contributo fornito dal prestatore dei servizi, possa nondimeno dichiarare abusiva detta clausola sulla base del diritto nazionale.

8) In caso di risposta affermativa alla settima questione, se, nel caso di un contratto stipulato con un consumatore in un momento in cui l'articolo 8 bis della direttiva 93/13 non era ancora entrato in vigore, debbano essere prese in considerazione le informazioni fornite dallo Stato membro alla Commissione europea conformemente a detto articolo relativamente alle disposizioni adottate dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 8 di detta direttiva e, in caso di risposta affermativa, se la competenza dei giudici nazionali sia limitata da tali informazioni in base all'articolo 8 bis della medesima direttiva, qualora lo Stato membro abbia comunicato che la sua normativa non va oltre lo standard minimo stabilito dalla direttiva in parola.

9) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, quale rilevanza occorra accordare, alla luce dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il suo articolo 24, ai fini dell'applicazione delle norme di trasposizione delle disposizioni della direttiva 93/13 nell'ordinamento giuridico nazionale, al fatto che, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi di cui trattasi, della durata di 15 anni, il giovane sportivo fosse minorenni e che detto contratto fosse stato quindi concluso dai genitori in suo nome, prevedendo l'obbligo per il minore in parola di versare una remunerazione pari al 10 % di tutte le entrate da lui percepite nei successivi 15 anni.

10) In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, in considerazione del fatto che le attività sportive rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, se un contratto di prestazione di servizi della durata di 15 anni, stipulato con un giovane sportivo minorenni – concluso in suo nome dai suoi genitori – in cui è previsto l'obbligo per il minore di versare una remunerazione pari al 10 % di tutte le entrate da lui percepite nei successivi 15 anni, violi i diritti fondamentali sanciti dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con il suo articolo 24, paragrafo 2.

Si dispone la sospensione del procedimento fino alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente ordinanza non è soggetta a impugnazione.

[OMISSIS]  
[firme]

DOCUMENTO DI LAVORO